

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

La Accademia di Psicoterapia della Famiglia, con sede in Roma, Via Antonio Bosio, 34, codice Fiscale 04369821006, P. IVA 04369821006, nella persona del suo Legale Rappresentante, dr. Enzo Giancontieri, nato a Roma il 3/8/1958, CF GNCNZE58M03H501J

E

la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, con sede legale in Torino, Strada della Pellerina 22/7, codice fiscale 02165980018, P.IVA 02165980018 nella persona del suo Legale Rappresentante, dott. Roberto Galassi, nato a Torino il 20/02/1965, CF GLSRRT65B20L219N

PREMESSO CHE

L'ART. 3 della Legge n. 56/89 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/98, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto Promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

La Cooperativa P.G. Frassati s.c.s. onlus assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda /Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n. 4 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili di Servizi e gli Organi direttivi della Struttura Ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio, di cui all'art. 1, possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto Promotore (Accademia di Psicoterapia della Famiglia), in veste di Responsabile didattico-Organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come Responsabile Aziendale;
- Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) Il nome del tirocinante
 - b) I nominativi del tutor e del Responsabile della Struttura Ospitante
 - c) Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
 - d) Le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ecc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. n. 196/2003 sulla privacy

ART. 5

- L'Accademia di Psicoterapia della Famiglia assicura che, nell'espletamento delle attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione

ART. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

Per l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia

Dr. Enzo Giancontieri

Amministratore Unico

Per la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus

Dott. Roberto Galassi

Il Rappresentante Legale
